

È l'effetto del chiarimento fornito alla camera per coloro che avevano pagelle fiscali alte

DS6901

DS6901

Isa, ravvedimento 2018 fatale

Per chi ha pagato no rimborso dopo riduzione dei termini

DI DUILIO LIBURDI
E GIULIANO MANDOLESI

Rimborso con strada in salita per i soggetti Isa che hanno già versato l'imposta sostitutiva per formalizzare il ravvedimento speciale per l'anno 2018 ma non dovuta in conseguenza della riduzione dei termini di un anno per gli accertamenti ottenuta grazie al regime premiale Isa. La norma infatti pur precludendo il rimborso di quanto versato solo nei casi mancato perfezionamento dell'istituto in seguito alla decadenza per omesso o parziale versamento delle/delle sostitutive (o di una della rate in cui è stato suddiviso il piano dei pagamenti) o in presenza di reati fiscali, non disponendo nulla in merito a potenziali restituzioni dei versamenti per errori o cambi di idea, lascia solo un micro spiraglio alla possibilità di ottenere indietro quanto versato in caso di errori. Di fatto il versamento effettuato, erroneo o meno, può essere inteso come una volontà inderogabile del contribuente all'adesione all'istituto e come tale rischia di non poter essere poi una scelta modificabile.

L'erroneo versamento. L'articolo 2-quater del dl 113/2024 che ha introdotto e disciplina lo scudo fiscale, all'ultimo periodo del comma 14 ha stabilito che per i soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (gli Isa) che aderiscono al Cpb, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del dpr 600/1973 e all'articolo 57 del dpr 633/1972, in sca-

denza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025. Con la risposta al question time n.5-03163 del 27 novembre scorso, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha specificato che per i soggetti che nel 2018 avevano ottenuto un voto Isa da 8-10 accedendo al regime premiale ed garantendosi la riduzione dei termini di un anno per gli accertamenti, il periodo d'imposta 2018 non è più accertabile perché "scaduto" lo scorso 31 dicembre 2023 grazie al citato sconto. Molti contribuenti "affidabili" nel 2018 (con voto isa superiore ad 8) per paura di ricevere atti che avrebbero impossibilitato l'utilizzo dello scudo per l'annualità citata, hanno già proceduto al versamento dell'unica o della prima rata del piano riferita al 2018 per ottenere la protezione dell'annualità, ora attività rivelatasi inutile.

Via stretta per il rimborso. Al comma 8 dell'articolo 2-quater, all'ultimo periodo, viene indicato che non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Stesso concetto viene ribadito al comma 11 in cui viene specificato che nei casi di decadenza per pagamento delle rate o per applicazione nei confronti dei soggetti che hanno utilizzato lo scudo di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (commessi nel corso degli anni d'imposta dal 2018 al

2022) restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso. Né la normativa, il pluricitato articolo 2-quater del dl 113/2024 né il provvedimento attuativo n. 403886/2024 pubblicato dall'agenzia delle entrate con la modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva in commento, disciplinano il caso di rimborso degli importi erroneamente versati dai contribuenti per cui la via della restituzione non sembrerebbe totalmente preclusa. Il pagamento di una rata del piano o dell'unica rata, formalizzando l'adesione al meccanismo, inevitabilmente cristallizza anche la scelta del contribuente che non dovrebbe poter effettuare poi rettifiche di sorta, sia per ripensamenti che per errori. In attesa di indicazione al riguardo, si ritiene possibile, in caso di pagamento di una rata o dell'unica rata, di poter richiedere in alternativa al rimborso tramite istanza all'agenzia delle entrate, la modifica dell'F24 presentato attribuendo il versamento erroneamente effettuato ad altra imposta o ad altra annualità in modo da conoscere riscontrare la posizione dell'amministrazione finanziaria.

— © Riproduzione riservata — ■



Niente soldi restituiti

